



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Cyberstalking e cyberbullismo

Politecnico di Milano - 23.05.2024

Avv. Giulia Escurole

Il bullismo


Il termine bullismo deriva dalla parola inglese *bullying* con cui si indica «*il compimento di comportamenti prepotenti, messi in atto per intimidire un'altra persona e prevaricarla*».

Il bullismo consiste in un **abuso di potere premeditato e ripetitivo** diretto contro uno o più individui **incapaci di difendersi** a causa di una differenza di potere, che genera diverse forme di **sofferenza psicologica**.



Definizione di bullismo

Comportamento aggressivo e ripetuto, tenuto da alcuni soggetti contro altri individui che hanno difficoltà a difendersi



Caratteri tipici:

- 1. Intenzione di infliggere un danno;**
- 2. Ripetizione dei comportamenti lesivi;**
- 3. Squilibrio di potere tra bullo e vittima.**

Definizione di cyberbullismo

Atto aggressivo e intenzionale, ripetuto nel tempo e condotto da un individuo o da un gruppo di individui, tramite mezzi elettronici, contro una vittima più debole.



Mezzi elettronici:
e-mail, SMS, siti web, social netv
chiamate, applicazioni di messaggistica
(ad esempio WhatsApp)



Differenze tra bullismo e cyberbullismo

1. Il mezzo tecnologico

BULLISMO

I bulli sono compagni di scuola o, più in generale, persone conosciute dalla vittima.

CYBERBULLISMO

I cyberbulli possono essere anonimi e la vittima può non sapere con chi sta interagendo.



BULLISMO

Medio livello di disinibizione, legato alle dinamiche del gruppo classe: mancanza di empatia «classica».

BULLISMO

Deresponsabilizzazione:
«Era solo uno scherzo»;
«Stavamo solo giocando».

CYBERBULLISMO

Alto livello di disinibizione: i cyberbulli tendono a fare online ciò che di persona non commetterebbero mai.

CYBERBULLISMO

Depersonalizzazione: «Non sono stato io»; «Non vedo il dolore della vittima».



BULLISMO

I bulli, di solito, sono ragazzi con determinate caratteristiche fisiche, che sfruttano per intimidire i più deboli.



CYBERBULLISMO

I cyberbulli possono anche non essere fisicamente prestanti. Inoltre, spesso si tratta di ragazze.

Alcuni esempi:

- Vengeful angel;
- Power hungry;
- Revenge of the nerds;
- Mean girls.

2. L'assenza di limiti spazio-temporali

BULLISMO

Si realizza in luoghi e momenti specifici, al di fuori dei quali il comportamento aggressivo si ferma.

CYBERBULLISMO

È una persecuzione costante, che può avvenire in qualunque momento e luogo di connessione.



3. La viralità

BULLISMO

Le azioni bullistiche raggiungono un numero ridotto di soggetti, venendo rese pubbliche in un ambito territoriale ben delimitato.

CYBERBULLISMO

Il materiale cyberbullistico può essere diffuso potenzialmente in tutto il mondo senza alcuna difficoltà e con tempistiche ristrettissime.



Il cyberbullismo

- E' un atto di prevaricazione intenzionale e ripetitivo perpetrato attraverso l'uso di nuove tecnologie.
- È una declinazione del bullismo, è la manifestazione in rete del bullismo capace di diffondersi attraverso la rete con estrema facilità ed in modo invasivo.
- La tecnologia consente di infiltrarsi nella vita delle vittime, perseguitandole in ogni momento con immagini, video offensivi, messaggi inviati tramite diversi device o pubblicati su siti web.



Alcuni comportamenti tipici del cyberbullo



Flaming

Messaggio (o una serie di messaggi) a connotazione provocatoria, ingiuriosa e ostile atti a scatenare una *flame war*, ossia uno scambio di insulti paragonabile a un «rissa verbale», una «guerra verbale»

La battaglia verbale online di messaggi volgari e violenti avviene tra due coetanei che **hanno lo stesso potere** e si affrontano ad armi pari, per una durata temporale limitata



Harrassment

Dall'inglese «molestia» o «vessazione», indica un comportamento che si configura nell'invio, ripetuto nel tempo, di messaggi contenenti frasi scortesi, insulti, offese di vario genere e disturbanti per la persona che li riceve, attraverso l'uso del computer o dello smartphone.



Art. 612bis c.p.: Atti persecutori (stalking)

- To stalk: «fare la posta»
- Fenomeno che si verifica quando un soggetto (*stalker*) compie nei confronti di una vittima molestie assillanti/atti persecutori variamente caratterizzati e normalmente diretti ad incidere negativamente sulla vita di quest'ultima ed a instaurare una sorta di sorveglianza da parte dello *stalker*.
- Art. 612bis c.p. introdotto dalla D.L. 23 febbraio 2009, n. 11

Art. 612bis c.p.: Atti persecutori (stalking)

- (1) «è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso al alterare le proprie abitudini di vita.
- (2) la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.



Art. 612bis c.p.: Atti persecutori (stalking)

(3) la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata.

(4) Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei casi di cui al comma 2. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.



Art. 612*bis* c.p.: Atti persecutori (stalking)


- condotta reiterata di molestia o minaccia
- verifica di uno dei seguenti 3 eventi che devono essere riconducibili al comportamento del soggetto agente:
 1. cagionare un perdurante stato di ansia e di paura;
 2. Ingenerare nella vittima il fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona a costei legata da una relazione affettiva;
 3. costringere il soggetto passivo ad alternare le proprie abitudini di vita.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico



Cyberstalking

Invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o con contenuti fortemente intimidatori. Può considerarsi come l'evoluzione dell'*harassment* in termini di impatto sulla vittima (reato informativo in senso ampio)



«molestare una persona attraverso dispositivi di comunicazione elettronica»



Denigration

Consiste nel dare vita al pettegolezzo online attraverso e-mail, programmi di messaggistica istantanea e social network, con lo scopo di danneggiare la reputazione e le amicizie della vittima.



Exclusion

Si verifica quando il cyberbullo esclude intenzionalmente una persona dalle attività online di gruppo.



Impersonation

È l'equivalente della sostituzione di persona: il cyberbullo ottiene il controllo di uno o più account della vittima, violandolo, ottenendone i dati di accesso e utilizzandolo, assumendone quindi l'identità, per inviare, dallo stesso account, messaggi ingiuriosi, pubblicare materiale che possa lederne la reputazione o possa screditarne la credibilità.



Outing and Trichery

Il cyberbullo, in prima sostanza, crea un rapporto di fiducia con la vittima designata e ottiene da essa, tramite conversazioni online private, una serie di informazioni intime o molto personali.

In un secondo momento, il cyberbullo divulga questo materiale su un blog e/o su una pagina di un social network o tramite altri canali che consentono la condivisione di materiale multimediale.



Cyberbashing o Happy Slapping

Videoripresa - tramite smartphone - e successiva pubblicazione in rete di un'aggressione fisica realizzata con percosse e insulti.



Perché il cyberbullo agisce in questo modo?



Vengeful angel: per difendere se stesso o i suoi amici da un altro cyberbullo.



Power hungry: per controllare gli altri con la paura e dimostrare la sua forza.




Revenge of the nerds: per vendicarsi di chi lo bullizza nella vita reale.



Mean girls: per superare un momento di noia e trovare intrattenimento.



Attori



- Bullo dominante: prende l'iniziativa
- Aiutanti del bullo: ruolo secondario
- Sostenitori: incitano l'azione
- Vittima: subisce l'aggressione
- Difensore della vittima
- **Maggioranza silenziosa**
!!!!!!

Perché è un fenomeno diffuso in adolescenza?

Il **cyberbullismo** è un fenomeno che nasce online e dalla necessità di rimanere in contatto con il gruppo dei pari.

L'adolescente ha bisogno di sentirsi accettato e parte integrante del gruppo in quanto il percorso che porta all'acquisizione di un'identità individuale passa per la costruzione di un'identità di gruppo.

Per l'adolescente nato nell'era digitale, l'immagine ideale / digitale conta più di quella reale.



Chi è il cyberbullo?

- Aggressività;
- Impulsività;
- Scarsa tolleranza alla frustrazione;
- Eccessiva considerazione di sé;
- Mancanza di empatia;
- Assenza di sensi di colpa;
- Ostilità;
- Uso/abuso di sostanze;
- Problemi con la giustizia;
- Basso rendimento scolastico.



Chi è la vittima?

- Sensibilità;
- Insicurezza;
- Ansia;
- Chiusura verso il mondo esterno;
- Tendenza al pianto;
- Tendenza alla sottomissione;
- Scarsa autostima;
- Debolezza fisica;
- Assenza di strumenti per difendersi;
- Solitudine e isolamento sociale;
- Diversità (sessuale, etnia etc.);
- Difficoltà a chiedere aiuto;
- **Ottimi studenti o soggetti che eccellono nello sport!**



Conseguenze psicologiche sulla vittima

- Sintomi di natura depressiva: insonnia, umore deflesso etc.;
- Disturbi dello spettro ansioso: paura eccessiva, persistente preoccupazione etc.;
- Scarsa auto – efficacia: scarsa fiducia sulle proprie capacità;
- Difficoltà di concentrazione;
- Pensieri di morte;
- Ideazione suicidaria;
- Atti di auto – lesionismo;
- Suicidio;
- Manifestazioni somatiche.



Il caso di Carolina Picchio

Nel 2013, all'età di soli 14 anni, si è tolta la vita a seguito della pubblicazione su Facebook di un video che la ritraeva in stato di incoscienza ad una festa.



**Carolina Picchio:
2600 messaggi in 24
ore!**

Il cyberbullismo

L. 29 maggio 2017, n. 71 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



La L. 29 maggio 2017 , n. 71

- Non introduce alcuna nuova fattispecie di reato ma strumenti di prevenzione e di repressione che si attuano portando a conoscenza il fenomeno nei luoghi in cui esso maggiormente si sviluppa.
- Ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con strategie di tutela ed educazione nei confronti di tutti i minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili degli illeciti

Cyberbullismo


Art. 1: « per **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare il minore, un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo »



I punti fondamentali della legge

1. Definizione di cyberbullismo
2. Eliminazione dei contenuti per i minori infraquattordicenni mediante richiesta di rimozione o istanza di oscuramento direttamente al gestore del sito internet o dei social media; se entro le 48 ore il contenuto non viene rimosso, l'interessato può rivolgersi al **Garante per la protezione dei dati personali**
3. Identificazione in ogni istituto scolastico di un **referente** per le iniziative contro il bullismo e cyberbullismo.
4. **Ammonimento** da parte del Questore





Il referente antibullismo e cyberbullismo

Il **referente** deve essere presente in ogni istituto scolastico:

- deve essere adeguatamente informato
- viene nominato autonomamente dall'istituto scolastico
- deve coordinare i progetti di prevenzione e repressione del cyberbullismo anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e delle Associazioni e centri di aggregazione giovanili dislocati sul territorio
- ha il compito di organizzare iniziative di prevenzione contro il cyberbullismo e deve accogliere eventuali segnalazioni di episodi di cyberbullismo



Ammonimento del questore

Fino a quando non è proposta denuncia o querela **chiunque** (anche l'insegnante) può attivare la procedura di ammonimento. La vittima può chiedere al Questore di intervenire nei confronti dell'autore che viene invitato a presentarsi davanti all'autorità con i genitori e viene ammonito oralmente/inviato a cessare i comportamenti lesivi ed a ripristinare una condotta conforme alla legge.

A che cosa serve?

- Evita che il contenuto diventi virale
- Evita il protrarsi della condotta
- Contribuisce a far cessare episodi di cyberbullismo ancora ai primi stadi

Il sommerso




Nonostante i numeri del fenomeno stiano crescendo parallelamente allo sviluppo delle nuove tecnologie, il numero effettivo di vittime che denunciano tali abusi non è veritiero.

Le ultime rivelazioni ISTAT parlano chiaro: 1 adolescente su 2 ha dichiarato di essere stato vittima di cyberbullismo negli ultimi dodici mesi




Perché è importante contrastare il cyberbullismo?

FA MALE ALLE VITTIME




Chi subisce atti di cyberbullismo si sente solo, indifeso, debole, umiliato. Ha paura a chiedere aiuto, perché teme che sia inutile (se non addirittura dannoso).

Gli effetti degli abusi sono molto forti e possono incidere anche sul rendimento scolastico, causare problemi di sonno, stress, dolori di stomaco, ansia, depressione, bassa autostima e sensazione di abbandono e di solitudine, spingendo persino la vittima al suicidio.



FA MALE AGLI AGGRESSORI

Chi compie atti di cyberbullismo pensa di poter risolvere tutti i problemi con la violenza e non si mostra agli altri per quello che è realmente, ma si nasconde dietro il personaggio del «duro» (spesso anche quando non ne ha voglia, solo per non perdere la faccia). Scambia la paura delle vittime per rispetto e non è in grado di provare empatia.



FA MALE AGLI SPETTATORI

Chi assiste ad atti di cyberbullismo, spesso, non interviene in difesa della vittima, perché ha paura di essere a sua volta preso di mira e avere problemi in futuro. Questo porta alla nascita di un clima di indifferenza, in cui ognuno «si fa i fatti propri». Ne conseguono difficoltà a creare rapporti di amicizia saldi e stabili, perché ognuno pensa solo per sé.



Come contrastare il cyberbullismo?



Usare in modo consapevole e responsabile le nuove tecnologie.



Sfruttare gli strumenti che ci offre la legge (oscuramento del web e ammonimento).



Parlare con chi può aiutarci (amici, genitori, referenti cyberbullismo...).



Informarci sui rimedi esistenti (siti web e applicazioni che offrono supporto e sostegno).



L. 19 luglio 2019, n. 69 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica o di genere (c.d. Codice Rosso)



La L. 19 luglio 2019, n. 69

- 21 articoli
- vuoto di tutela sostanziale e procedurale nel panorama normativo nazionale
- introduzione di nuove fattispecie di reato nel codice penale, tra cui l'art. 612*ter* c.p., il c.d. «**revenge porn**»
- inasprimento sanzionatorio
- interventi sulle indagini preliminari per accorciare i tempi delle indagini preliminari
- estensione del diritto di informazione della persona offesa



Le modifiche al codice penale: nuove fattispecie di reato

Introduzione di quattro nuove fattispecie di reato:

1. **Art. 583^{quinqies} c.p.** rubricato «Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso» che punisce chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso, con la pena della reclusione dal 8 a 14 anni.
2. **Art. 558^{bis} c.p.** rubricato “Costrizione o induzione al matrimonio” che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.



Le modifiche al codice penale: nuove fattispecie di reato

3. **Art. 387bis c.p.** rubricato «Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa» che punisce chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dai provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni.

4. **Art. 612ter c.p.** rubricato “*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*” , c.d. revenge porn, punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro.



Il revenge porn





Tiziana Cantone, allora 29enne, nel tardo aprile 2015 vive a Casalnuovo di Napoli, nell'hinterland napoletano. Benché abbandonata dal padre una settimana dopo la nascita, è di buona famiglia – l'espressione ha ancora un senso, lì – e ha la postura «aggressive» di moltissime ragazze come lei: alta, magra ma non troppo, occhi intensi e cerchiati di trucco, sopracciglia ridisegnate, nasino forse rimodellato, labbra fillerate, rossetti lucidi, look scuro o zebrato o maculato, un po' pantera ma non volgare, palestrata, esagerava col bere – per smettere andava da uno psicologo – e in sostanza era una donna che vuole piacere agli uomini e che non ha problemi a riuscirci.



Video hard della maestra nella chat, lettera di 200 giornaliste: «Sei tu la vittima, grazie per aver denunciato»

MIND THE GAP

Domenica 22 Novembre 2020 di Vanna Ugolini



Duecento tra giornaliste e donne del mondo della cultura firmano una lettera indirizzata alla maestra d'asilo licenziata per la diffusione delle sue foto hard. Perchè sia chiaro chi è vittima e chi è il carnefice. Perchè ha avuto il coraggio di denunciare tutti, anche le donne che, invece, di stare dalla sua



96



parte, l'hanno additata e colpevolizzata. Il nome della ragazza protagonista di questo episodio che è finito davanti ai giudici del tribunale di Torino, è rimasto anonimo: le giornaliste si rivolgono a lei chiamandola Franca, come Franca Viola, che, a sua volta ebbe il coraggio di dire "no" a un matrimonio di convenienza dopo la violenza.



Definizione di revenge porn

- «divulgazione non consensuale di immagini o video intimi a carattere sessuale raffiguranti il proprio partner sentimentale (*porn*) dettata da finalità di vendetta, in genere per l'interruzione della relazione sentimentale (*revenge*);
- tutela la libertà della persona, gravemente vulnerata sul piano della vita di relazione perché violata nella propria sfera sessuale;
- fattispecie collocata dopo l'art. 612*bis* c.p., c.d. «stalking»
- spesso è la diretta conseguenza del sexting.



Art. 612ter, co.1, c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000».

- Descrizione del reato-base;
- Reato comune e a condotta multipla, integrabile da chiunque diffonda arbitrariamente contenuti sessuali privati.
- L'autore del reato ha personalmente realizzato le immagini o i video ovvero li ha sottratti.
- Presupposto della condotta è la realizzazione o la sottrazione di immagini e/o video a "contenuto sessualmente esplicito".
- Dolo generico.

Art. 612ter, co.2 c.p.

“La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recar loro nocumento”.

- Immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati
- Mancanza di consenso delle persone rappresentate alla diffusione
- Cinque modalità di realizzazione della condotta (inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere)
- Dolo specifico caratterizzato dalla finalità di recare nocumento.




Tratti caratterizzanti il revenge porn

1. Creazione consensuale di immagini o video dal contenuto sessuale.
2. Non consensuale pubblicazione dei materiali da parte di uno dei membri della coppia o di terzi.
3. Finalità di recare nocumento alla persona rappresentata (es. finalità «di vendetta» perseguita dal partner che pubblica le immagini per vendicarsi a seguito della rottura della relazione sentimentale.



Il sexting



La nozione di sexting

- Il termine sexting nasce dalla combinazione delle parole «sesso» (sex) e «messaggiare» (texting) e si identifica nell'invio e nello scambio di immagini, video, messaggi o testi dal contenuto sessualmente esplicito tra due soggetti **consenzienti**, principalmente attraverso il telefono cellulare o internet.
- Da uno scambio di immagini a sfondo sessuale, che avviene all'interno di una coppia ad uso personale privato, si può facilmente sfociare nel revenge porn, quindi nella condivisione e diffusione di immagini e/o video intimi o a sfondo sessuale ritraenti l'ex partner, con la finalità di recargli nocumento.



Elementi caratterizzanti il sexting

1. Necessaria presenza del mezzo elettronico;
2. Carattere sessualmente esplicito, erotico o intimo dei contenuti scambiati;
3. Consensualità nella realizzazione del contenuto;
4. Natura fiduciaria e privata del sexting.



Le classificazioni proposte dalla dottrina

Sexting primario: quando è la stessa persona protagonista dell'immagine, del video o del materiale prodotto ad inviarlo ad un altro soggetto nell'ambito di un rapporto privato.

Sexting secondario: quando la diffusione a terzi avviene in modo non consensuale

Sexting «da accondiscendenza»: quando un partner, su pressione dell'altro, cede alle insistenze di quest'ultimo allo scopo di compiacerlo, per flirtare o accresce l'intimità di coppia





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO

Grazie per l'attenzione!



giulia.escurole@unimi.it
g.escurole@gmail.com